

AC 1

Foiano della Chiana li 20 luglio 2010.

| |
|--|
| COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA |
| 23 LUG. 2010 |
| UFFICIO PROTOGOLLO Prot. N. 12002 / 5 |

Comune di Foiano della Chiana (AR)

Piazza Cavour-1

52045 Foiano della Chiana (AR)


OGGETTO: DICHIARAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE. ATTO DI INDIRIZZO PER L'ESTINZIONE DELLA SOCIETA' VALDICHIANA PROMOTION S.R.L.

Il sottoscritto Andrea Bigozzi nato a Foiano della Chiana il 22 agosto 1962, non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico della società Valdichiana Promotion s.r.l. codice fiscale partita IVA 01771470513, con la presente

DICHIARA

- che i tutti contratti attivi e passivi della società sono esclusivamente i seguenti (allegato 3):

1. contratto passivo consistente nel contratto di servizio per la gestione in concessione della farmacia (repertorio 2882 stipulato il 01 dicembre 2006 con il Comune di Foiano della Chiana- socio unico della società) ed avente i seguenti obblighi:
 - pagamento di un canone di concessione pari ad € 2.000 a partire dall'anno 2008 (e quindi di competenza 2009), per un fatturato conseguito dal concessionario / gestore nell'anno precedente pari od inferiore ad € 250.000;
 - pagamento di un canone di concessione pari ad € 4.000 a partire dall'anno 2008 (e quindi di competenza 2009), per un fatturato conseguito dal concessionario / gestore nell'anno precedente superiore ad € 250.000 e per ogni scaglione in aumento di € 250.000.
2. contratto che ad oggi non ha alcun effetto, ma che potrebbe averne nel caso di chiusura anticipata della farmacia rispetto al normale periodo di concessione e nel caso in cui al Dott. Lorenzo Bains non venisse rinnovata la concessione per un successivo periodo di 10 anni: in entrambe queste situazioni la società è impegnata a rimborsare gli investimenti effettuati per l'attivazione della farmacia comunale (posti a carico del sub - concessionario). Tale previsione può essere convenientemente inserita all'interno del prossimo bando di aggiudicazione, nel caso che il Comune non voglia riconfermare l'attuale sub- concessionario;



3. contratto attivo consistente nel contratto di servizio per la gestione in sub - concessione della farmacia (scrittura privata del 23 febbraio 2007 tra la ~~Valdichiana Promotion s.r.l. ed il Dr. Lorenzo Bainsi~~) ed avente i seguenti obblighi a carico del gestore e quindi attivi per la società:


- pagamento di un canone di concessione pari ad € 6.000 a partire dall'anno 2007 (e quindi a partire dalla competenza 2008) per un fatturato conseguito dal concessionario / gestore nell'anno precedente pari od inferiore ad € 250.000;
- pagamento di un canone di concessione pari ad € 6.000 a partire dall'anno 2007 (e quindi a partire dalla competenza 2008), per un fatturato conseguito dal concessionario / gestore nell'anno precedente superiore ad € 250.000 e per ogni scaglione in aumento di € 250.000;
- pagamento di una quota variabile pari allo 1,03% sul fatturato dell'anno precedente partire dall'anno 2007 (e quindi di competenza a partire dall'anno 2008);
- che la società non ha avuto, durante la mia gestione, personale assunto, e non lo ha attualmente;
- che non ha altri debiti diversi da quelli iscritti al bilancio 2009 (allegato 1);
- che le spese per la messa in liquidazione e per la relativa estinzione della società, saranno a totale carico della stessa, anzi vi sarà un residua attivo per l'unico socio il Comune di Foiano della Chiana.

Si allega alla presente:

- bilancio di esercizio 2009 (allegato 1);
- relazione esplicativa per l'atto di indirizzo alla liquidazione della società (allegato2);
- contratti attivi e passivi (allegato3).

Valdichiana Promotion s.r.l.

L'Amministratore Unico

Andrea Bigozzi


Allegato 1

VALDICHIANA PROMOTION SRL


Sede in ~~FOIANO DELLA CHIANA, VIA CAVOUR 1~~

Capitale sociale euro 25.000,00
interamente versato

Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 01771470513
Iscritta al Registro delle Imprese di AREZZO
Nr. R.E.A. 138022


*Bilancio dell'esercizio
dal 01/01/2009 al 31/12/2009*

*Redatto in forma abbreviata
ai sensi dell'art. 2435 bis C.C..*



STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---------------|---------------|
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1 Valore lordo immobilizzazioni immateriali | 1.591 | 1.591 |
| 2 Fondo di ammortamento immobilizz. immateriali | (636) | (318) |
| Totale I | 955 | 1.273 |
| II Immobilizzazioni materiali | | |
| 1 Valore lordo immobilizz. materiali | 1.000 | 1.000 |
| 2 Fondo di ammortamento immobilizz. materiali | (1.000) | (900) |
| Totale II | 0 | 100 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 955 | 1.373 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| II Crediti | | |
| 1 entro l'eserc. | 26.958 | 9.931 |
| Totale II | 26.958 | 9.931 |
| IV Disponibilità liquide | | |
| Totale IV | 10.136 | 11.913 |
| TOT. ATTIVO CIRCOLANTE | 37.094 | 21.844 |
| TOTALE ATTIVITA' | 38.049 | 23.217 |



CONTO ECONOMICO

31/12/2009

31/12/2008

| | | |
|--|----------------|----------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1 Ricavi vendite e prestazioni | 16.610 | 6.680 |
| TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE | 16.610 | 6.680 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 7 Servizi | (7.847) | (7.897) |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) ammortamenti delle immob. immateriali | (318) | (318) |
| b) ammortamenti delle immob. materiali | (100) | (200) |
| Totale 10 | (418) | (518) |
| 14 Oneri diversi di gestione | (643) | (511) |
| TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE | (8.908) | (8.926) |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE | 7.702 | (2.246) |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| 16 Altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| d4) da altre imprese | 38 | 125 |
| Totale 16d) | 38 | 125 |
| Totale 16 | 38 | 125 |
| 17 Interessi e altri oneri finan. | | |
| d) v/altre imprese | (28) | (2) |
| Totale 17 | (28) | (2) |
| TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | 10 | 123 |
| RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE | 7.712 | (2.123) |
| 22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| a) Imposte correnti | (1.895) | (14) |
| Totale 22 | (1.895) | (14) |
| 23 UTILE (PERDITA) | 5.817 | (2.137) |



Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2009

Signori soci,

il bilancio si riferisce all'esercizio chiuso al 31/12/2009 ed evidenzia un utile di € 5.817,00=.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa. Allo scopo di facilitare la lettura del Bilancio, Vi precisiamo che i gruppi (contraddistinti da lettere maiuscole), i sottogruppi (contraddistinti dai numeri romani), le voci (contraddistinte da numeri arabi) e le sottovoci (contraddistinte da lettere minuscole), che presentano saldo pari a zero in entrambi gli esercizi, non sono indicati sia nello Stato Patrimoniale sia nel Conto Economico.

Il presente bilancio è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

In particolare il bilancio è stato redatto con i criteri previsti dall'art. 2435 bis del C.C. avvalendosi dell'esonero della redazione della Relazione sulla gestione prevista dallo stesso articolo in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.

1. - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall'art. 2426 del Codice Civile, integrati e interpretati dai Principi Contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 comma 4 del Codice Civile, Vi precisiamo che non abbiamo derogato dai criteri di valutazione previsti dalla legge e adottati nei precedenti esercizi.

Di seguito riportiamo i criteri di valutazione adottati in osservanza dell'art. 2426 del Codice Civile.

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo al costo sostenuto. Trattasi di costi di impianto e di ampliamento ammortizzati in base alla normativa vigente in un periodo non superiore a cinque anni.

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione rettificato da opportuni ammortamenti sistematici che hanno tenuto conto della residua possibilità di utilizzazione futura dei beni.

C II - CREDITI


I crediti dell'attivo circolante sono iscritti in bilancio al valore nominale e ritenuti adeguati ad esprimere il loro presumibile valore di realizzo.

C IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Esse sono iscritte al loro valore nominale o numerario.

D - DEBITI

Sono iscritti al loro valore nominale in base ai titoli da cui derivano.



RICONOSCIMENTO DEI RICAVI

I ricavi per la vendita sono accreditati al Conto Economico:

- per le cessioni al momento del passaggio di proprietà (che generalmente coincide con la spedizione).
- per i servizi, al momento dell'avvenuta esecuzione della prestazione.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Sono iscritte in base al reddito imponibile, in conformità alle disposizioni fiscali in vigore. E' stata iscritta tassazione differita attiva in relazione a perdite fiscali degli esercizi precedenti in base alle aliquote fiscali attese nei prossimi esercizi.

2. - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

B I - Immobilizzazioni immateriali

| | |
|---------------------|-------|
| Saldo al 31/12/2009 | 954 |
| Saldo al 31/12/2008 | 1.272 |
| Variazioni | 318 |

B II - Immobilizzazioni materiali

| | |
|---------------------|-----|
| Saldo al 31/12/2009 | 0 |
| Saldo al 31/12/2008 | 100 |
| Variazioni | 100 |

4, 7-bis - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Attivo

C II - Crediti

| | |
|---------------------|--------|
| Saldo al 31/12/2009 | 26.958 |
| Saldo al 31/12/2008 | 9.931 |
| Variazioni | 17.027 |

| Descrizione | Val. iniziale | Val. finale | Variazione |
|-------------------------------|---------------|-------------|------------|
| Crediti v/clienti | 8.016 | 26.948 | 18.932 |
| -entro l'esercizio successivo | 8.016 | 26.948 | 18.932 |
| -oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | 0 |
| Crediti tributari | 34 | 10 | 24 |
| -entro l'esercizio successivo | 34 | 10 | 24 |
| -oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | 0 |
| Imposte anticipate | 1.881 | 0 | 1.881 |
| -entro l'esercizio successivo | 1.881 | 0 | 1.881 |
| -oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | 0 |
| VALORE FINE ESERCIZIO | 9.931 | 26.958 | 17.027 |

C IV - Disponibilità liquide

| | |
|---------------------|--------------|
| Saldo al 31/12/2009 | 10.136 |
| Saldo al 31/12/2008 | 11.913 |
| Variazioni | 1.777 |

| Descrizione | Val. iniziale | Val. finale | Variazione |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Depositi bancari e postali | 11.822 | 10.045 | 1.777 |
| Denaro e valori in cassa | 91 | 91 | 0 |
| VALORE FINE ESERCIZIO | 11.913 | 10.136 | 1.777 |

Passivo

A - Patrimonio Netto

Prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio

| Patrimonio netto | Consistenza iniziale | Pagamento dividendi | Altri movimenti | Utile/perdita d'esercizio | Consistenza finale |
|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| -Capitale Sociale | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| -Ris.sovrap.azioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Ris.da rivalutaz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Riserva legale | 332 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| -Ris. statutarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Ris.azioni proprie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Altre riserve | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| -Ut/perd. a nuovo | (2.634) | 0 | 0 | 0 | (4.771) |
| -Ut/perd. d'eser. | (2.137) | 0 | 0 | 0 | 5.817 |
| Tot.Patrim.Netto | 21.011 | 0 | 0 | 5.817 | 26.828 |

Patrimonio Netto: dettaglio origine, disponibilità e distribuibilità

| Patrimonio Netto | Importo | Possibilità di utilizzazione (*) | Quota disponibile |
|---|---------------|----------------------------------|-------------------|
| Capitale | 25.000 | | |
| <i>Riserve di capitale</i> | | | |
| Ris.sovraprezzo azioni | 0 | | 0 |
| Ris. di rivalutazione | 0 | | 0 |
| Contrib.c/capitale per investim. | 0 | | 0 |
| Ris. regimi fiscali speciali | 0 | | 0 |
| Ris. per azioni proprie | 0 | | 0 |
| Altre riserve | 0 | | 0 |
| <i>Riserve di utili</i> | | | |
| Riserva legale | 332 | B | 0 |
| Riserve statutarie | 0 | | 0 |
| Riserve facoltative | 0 | | 0 |
| Ris.utili non distribuibili art.2423 e 2426 Cod. Civ. | 450 | A,B | 450 |
| Ris.rinnovamento impianti | 0 | | 0 |
| Ris. per azioni proprie | 0 | | 0 |
| Altre riserve | 0 | | 0 |
| Utile(perdita) portati a nuovo | (4.771) | | 0 |
| Totale | 21.011 | | 450 |
| Quota non distribuibile | | | 450 |
| Residua quota distribuibile | | | 0 |

(*) Possibilità di utilizzazione: inserire A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C per distribuzione ai soci.

PATRIMONIO NETTO: riepilogo utilizzi degli ultimi tre esercizi

| Patrimonio Netto | Es. precedente (2) | | Es. precedente (1) | | Es. corrente | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| | cop. perdita | altre ragioni | cop. perdita | altre ragioni | cop. perdita | altre ragioni |
| Capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riserve di capitale | | | | | | |
| Ris. sovrapprezzo azioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contrib. c/capitale per investim. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre riserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riserve di utili | | | | | | |
| Riserva legale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riserve statutarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riserve facoltative | 2.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ris. utili non distribuibili art. 2423 e 2426 Cod. Civ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre riserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utile(perdita) portati a nuovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D - Debiti

| | |
|---------------------|--------|
| Saldo al 31/12/2009 | 11.220 |
| Saldo al 31/12/2008 | 2.206 |
| Variazioni | 9.014 |

| Descrizione | Val. iniziale | Val. finale | Variazione |
|-------------------------------|---------------|-------------|------------|
| Debiti v/fornitori | 1.784 | 8.078 | 6.294 |
| -entro l'esercizio successivo | 1.784 | 8.078 | 6.294 |
| -oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | 0 |
| Debiti tributari | 222 | 2.810 | 2.588 |
| -entro l'esercizio successivo | 222 | 2.810 | 2.588 |
| -oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | 0 |
| Altri debiti | 200 | 332 | 132 |
| -entro l'esercizio successivo | 200 | 332 | 132 |
| -oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 | 0 |
| VALORE FINE ESERCIZIO | 2.206 | 11.220 | 9.014 |

5 - ELENCO PARTECIPAZIONI (DIRETTE O TRAMITE SOCIETA' FIDUCIARIE) IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

La società non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate e/o collegate

6 - AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA SUPERIORE A CINQUE ANNI,

DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SUI BENI SOCIALI, CON SPECIFICA
INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE, RIPARTIZIONE DEI CREDITI E DEBITI
PER AREA GEOGRAFICA

La società non ha alcun debito o credito di durata superiore a cinque anni o debiti assistiti da garanzie reali.

6-bis - VARIAZIONE NELL'ANDAMENTO DEI CAMBI VALUTARI

Non ci sono poste in valute.

6-ter - OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE

Non ci sono operazioni di questo tipo.

8 - AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI
ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE DISTINTAMENTE PER OGNI
VOCE

Nessun onere finanziario è stato capitalizzato.

9 - IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE:
NOTIZIE SULLA COMPOSIZIONE E NATURA DI TALI IMPEGNI DEI CONTI D'ORDINE

Nessun impegno risulta a carico della società.

10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

I ricavi ammontano a euro 16.610 con una variazione di euro 9.930 rispetto all'esercizio precedente.

11 - AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI

Vi precisiamo che non è stato realizzato alcun provento dalle partecipazioni possedute diverso dai dividendi.

13 - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati proventi ed oneri straordinari di valore apprezzabile.


14 - DIFFERENZE TEMPORANEE E RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE ED
ANTICIPATE

E' opportuno precisare che l'iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto previsto dai principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza. Non sussiste tassazione differita né attiva né passiva.

Di conseguenza:

- nel conto economico alla voce "22 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate" sono state stanziati le imposte relative alla fiscalità differita nei seguenti rispettivi ammontari:

| | |
|-------------------------|-------|
| Imposte correnti | 1.895 |
| Imposte differite IRES | 0 |
| Imposte differite IRAP | 0 |
| Imposte anticipate IRES | 0 |



Dal prospetto che segue si evidenziano i valori assunti dal fondo imposte differite e dai crediti per imposte anticipate dell'esercizio corrente raffrontati con quelli dell'esercizio precedente:

| <i>Descrizione voce Stato Patrimoniale</i> | <i>Esercizio corrente</i> | <i>Esercizio precedente</i> |
|--|-------------------------------|---------------------------------|
| - Fondo imposte differite IRES | 0 | 0 |
| - Fondo imposte differite IRAP | 0 | 0 |
| - Credito per imp. anticipate IRES | 0 | 1881 |
| - Credito per imp. anticipate IRAP | 0 | 0 |

17 - NUMERO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA CATEGORIA DI AZIONI DELLA SOCIETA'

Trattandosi di una società con natura giuridica diversa da S.p.a. o S.a.p.a., il capitale sociale è diviso in quote; durante l'esercizio non si sono effettuati aumenti di capitale.

18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA'

La società non ha emesso titoli aventi le suddette caratteristiche.

19 bis - FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

20 - PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

La società non si è avvalsa della facoltà di costituire patrimoni dedicati ad uno specifico affare ex art. 2447-bis e successivi Cod. Civ.

21 - FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

La società non si è avvalsa della facoltà di concludere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ex art. 2447-bis e successivi Cod. Civ.

22 - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Alla data di chiusura del bilancio la Società non ha in essere nessun contratto di leasing.

22-bis - OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Nessuna operazione di questo tipo è stata posta in essere.

22-ter - NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Nessun accordo di questo tipo è stato realizzato.

Notizie ai sensi dell'art. 2497 bis del codice civile.

La società è controllata al cento per cento dal Comune di Foiano ed è soggetta alla sua direzione e coordinamento.

INFORMAZIONI PREVISTE DALL'ART. 2428 N. 3 E N. 4 C.C.


La società non possiede né quote proprie né è controllata da alcuna società.

Nel corso dell'esercizio nessuna operazione di cui all'art. 2428 C.C. è stata posta in essere dalla società.

Tutto quanto esposto, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, nonché ai principi previsti dal codice civile in recepimento delle direttive comunitarie in materia di bilanci, ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Tanto premesso l'Amministratore Unico invita l'Assemblea ad approvare il bilancio al 31/12/2009 così come predisposto e propone di destinare l'utile di esercizio per il 5% a riserva legale, per euro 4.770,60 a copertura perdite esercizi precedenti e il residuo pari a euro 755,91 a riserva straordinaria.

L'amministratore Unico
BIGOZZI ANDREA



Allegato 1

Prospetto imposte differite ed anticipate ed effetti conseguenti

Esercizio corrente

| Ammontare delle differenze temporanee IRES | Effetto fiscale aliquota 27,50 % | Ammontare delle differenze temporanee IRAP | Effetto fiscale aliquota 3,90 % |
|---|---|---|--|
|---|---|---|--|

Differenze temporanee deducibili

Imposte anticipate

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 1. Spese per studi e ricerche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Spese pubbl. e propaganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Spese di rappresentanza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Spese di manutenzione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Compensi amministratori | 0 | 0 | | |
| 6. Imposte non pagate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Perdite fiscali riportate | 0 | 0 | | |
| 8. Ammortamento beni materiali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Amm. impianti e macchinari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Amm. fabbricati strumentali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Ammortamento beni immater. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Amm. avviamento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Fondo svalutazione crediti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Fondo spese lavori ciclici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. F.do spese ripristino e sost. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Fondo operazioni a premio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fondo per imposte deducibili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Altri fondi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Altri costi indeducibili | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totale imposte anticipate (A)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

Differenze temporanee tassabili

Imposte differite

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 1. Plusvalenze | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sopravvenienze art. 88 c. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sopravvenienze art. 88 c. 3 b) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Altri ricavi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ammortamenti beni materiali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Amm. impianti e macchinari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Amm. fabbricati strumentali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Amm. beni immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Amm. avviamento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Fondo svalutazione crediti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Fondo spese lavori ciclici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. F.do spese ripristino e sost. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Fondo operazioni a premio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Fondo per imposte deducibili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Altri fondi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Amm. beni uso promiscuo | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totale imposte differite (B)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

Imposte differite (anticipate)
nette (B-A)

| | | | |
|--|---|--|---|
| | 0 | | 0 |
|--|---|--|---|

Imposte anticipate per Perdite di
esercizio

(Art. 2427, comma 1, punto 14, lett.b)

Imposte anticipate attinenti a
perdite fiscali dell'esercizio

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali di esercizi preced. a

| | |
|---|-----|
| 0 | 951 |
|---|-----|

Differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte (anticipate) e differite:

1. Perdite fisc. riportabili a nuovo

| | |
|--|--|
| | |
| | |

2.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

NETTO

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Prospetto imposte differite ed anticipate ed effetti conseguenti

| | Esercizio precedente | | | |
|--|--|----------------------------------|--|---------------------------------|
| | Ammontare delle differenze temporanee IRES | Effetto fiscale aliquota 27,50 % | Ammontare delle differenze temporanee IRAP | Effetto fiscale aliquota 3,90 % |

Differenze temporanee deducibili

Imposte anticipate

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|---|---|
| 1. Spese per studi e ricerche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Spese pubbl. e propaganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Spese di rappresentanza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Spese di manutenzione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Compensi amministratori | 0 | 0 | | |
| 6. Imposte non pagate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Perdite fiscali riportate | 0 | 951 | | |
| 8. Ammortamento beni materiali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Amm. impianti e macchinari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Amm. fabbricati strumentali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Ammortamento beni immater. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Amm. avviamento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Fondo svalutazione crediti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Fondo spese lavori ciclici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. F.do spese ripristino e sost. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Fondo operazioni a premio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fondo per imposte deducibili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Altri fondi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Altri costi indeducibili | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totale imposte anticipate (A)

| | | | | |
|--|---|-----|---|---|
| | 0 | 951 | 0 | 0 |
|--|---|-----|---|---|

Differenze temporanee tassabili

Imposte differite

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 1. Plusvalenze | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sopravvenienze art. 88 c. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sopravvenienze art. 88 c. 3 b) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Altri ricavi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ammortamenti beni materiali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Amm. impianti e macchinari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Amm. fabbricati strumentali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Amm. beni immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Amm. avviamento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Fondo svalutazione crediti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Fondo spese lavori ciclici | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. F.do spese ripristino e sost. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Fondo operazioni a premio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Fondo per imposte deducibili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Altri fondi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Amm. beni uso promiscuo | 0 | 0 | 0 | 0 |

Totale imposte differite (B)

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|



**VALDICHIANA PROMOTION SRL
UNIPERSONALE**

Sede in FOIANO DELLA CHIANA, VIA CAVOUR 1

Capitale sociale 25.000,00 interamente versato

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 01771470513

Iscritta al Registro delle Imprese di AREZZO

Nr. R.E.A. 138022

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA


L'anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 9,00, presso la sede sociale di VIA CAVOUR n. 1 in FOIANO DELLA CHIANA si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società VALDICHIANA PROMOTION SRL UNIPERSONALE.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor BIGOZZI ANDREA, Amministratore Unico che constata:

- che sono presenti in proprio i soci rappresentanti il cento per cento del capitale sociale, in persona di:
 - Parigi Franco, le cui generalità sono state verificate dal Presidente, non in proprio ma in qualità di rappresentante del Comune di Foiano della Chiana, unico socio detentore della totalità del capitale sociale, pari a euro 25.000,00;
 - la presenza dell'organo amministrativo nella persona del constatante.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, con il consenso degli intervenuti chiama il Signor Parigi Franco a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

- 1) Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2009, costituito da Stato



Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa;

2) Varie ed eventuali.

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio chiuso al 31.12.2009 costituito da Stato Patrimoniale Conto Economico e Nota Integrativa; si apre una discussione e dopo alcuni chiarimenti, l'assemblea all'unanimità, con voto palese per alzata di mano,


DELIBERA

di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2009 così come proposto dall'Amministratore Unico e in merito all'utile di esercizio pari ad euro 5.817,38= si decide di accantonarlo per il cinque per cento pari a euro 290,87 a riserva legale, per euro 4.770,60 a copertura perdite esercizi precedenti e per il residuo pari a euro 755,91 a riserva straordinaria.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 9,40, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente

BIGOZZI ANDREA



Il Segretario

PARIGI FRANCO

Allegato 2

Foiano della Chiana li 20 luglio 2010.

Comune di Foiano della Chiana (AR)

Piazza Cavour-1

52045 Foiano della Chiana (AR)

OGGETTO: RISPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 06/10/2008, AVENTE AD OGGETTO L'ATTO DI INDIRIZZO PER L'ESTINZIONE DELLA SOCIETA' VALDICHIANA PROMOTION S.R.L.

AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE A SUO TEMPO PRESENTATA.

Premesse.


La società Valdichiana Promotion s.r.l. è attualmente configurata, a livello giuridico, come società di capitali, di tipologia in house, completamente partecipata dal socio unico del Comune di Foiano della Chiana. Questa sua configurazione la rende strettamente dipendente, per le sue attività, dalle decisioni e dalle determinazioni che gli organi dell'Ente, nell'ambito delle loro specifiche competenze, le possono attribuire.

Ad oggi, l'unica attività realizzata dalla società, così come riportato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 10 novembre 2006, consiste nel servizio di gestione della farmacia comunale di Pozzo della Chiana (sede nr. 3), per il tramite di una concessione che il Comune ha disposto nei confronti della società stessa, che, a sua volta, ha affidato, tramite le risultanze di una gara pubblica, al Dr. Lorenzo Bainsi (in veste di sub concessionario).

L'atto di indirizzo alla estinzione della società, individuata nella deliberazione sopra richiamata, peraltro, in linea di massima, possibile in tempi quanto mai rapidi, presuppone la concreta realizzazione delle seguenti fasi:

1. ricognizione dei contratti attivi e passivi attualmente presenti nella società;
2. verifica dei problemi connessi con il ritiro del contratto di concessione alla società;
3. messa in liquidazione della società;
4. estinzione della società.

Per ciascuna delle seguenti fasi si indicheranno gli atti e le azioni da dover porre in essere per il conseguimento dell'obiettivo finale della estinzione della società.



Ricognizione dei contratti e convenzioni attive e passive della società.


La società ha un contratto passivo consistente nel contratto di servizio per la gestione in concessione della farmacia (repertorio 2882 stipulato il 01 dicembre 2006 con il Comune di Foiano della Chiana- socio unico della società) ed avente i seguenti obblighi:

- pagamento di un canone di concessione pari ad € 2.000 a partire dall'anno 2008 (e quindi di competenza 2009), per un fatturato conseguito dal concessionario / gestore nell'anno precedente pari od inferiore ad € 250.000;
- pagamento di un canone di concessione pari ad € 4.000 a partire dall'anno 2008 (e quindi di competenza 2009), per un fatturato conseguito dal concessionario / gestore nell'anno precedente superiore ad € 250.000 e per ogni scaglione in aumento di € 250.000.

La società ha stipulato inoltre un contratto che ad oggi non ha alcun effetto, ma che potrebbe averne nel caso di chiusura anticipata della farmacia rispetto al normale periodo di concessione e nel caso in cui al Dott. Lorenzo Baini non venisse rinnovata la concessione per un successivo periodo di 10 anni: in entrambe queste situazioni la società è impegnata a rifondere gli investimenti effettuati per l'attivazione della farmacia comunale (posti a carico del sub - concessionario). Tale previsione può essere convenientemente inserita all'interno del prossimo bando di aggiudicazione, nel caso che il Comune non voglia riconfermare l'attuale sub-concessionario.

Analogamente come parte attiva la società ha un solo contratto consistente nel contratto di servizio per la gestione in sub - concessione della farmacia (scrittura privata del 23 febbraio 2007 tra la Valdichiana Promotion s.r.l. ed il Dr. Lorenzo Baini) ed avente i seguenti obblighi a carico del gestore e quindi attivi per la società:

- pagamento di un canone di concessione pari ad € 6.000 a partire dall'anno 2007 (e quindi a partire dalla competenza 2008) per un fatturato conseguito dal concessionario / gestore nell'anno precedente pari od inferiore ad € 250.000;
- pagamento di un canone di concessione pari ad € 6.000 a partire dall'anno 2007 (e quindi a partire dalla competenza 2008), per un fatturato conseguito dal concessionario / gestore nell'anno precedente superiore ad € 250.000 e per ogni scaglione in aumento di € 250.000;
- pagamento di una quota variabile pari allo 1,03% sul fatturato dell'anno precedente a partire dall'anno 2007 (e quindi di competenza a partire dall'anno 2008).



Verifica dei problemi connessi con il ritiro del contratto di concessione alla società.

Alla luce dei contratti in essere della società, da un lato i rapporti passivi riguardano il pagamento di canoni concessori al Comune di Foiano della Chiana, mentre i rapporti attivi riguardano esclusivamente la riscossione di canoni di sub - concessione nei confronti del soggetto gestore della farmacia comunale Dr. Lorenzo Baini.

Nulla osta che, sia in fase di normale operatività aziendale, che, anche nella fase di liquidazione, si possa retrocedere al Comune di Foiano della Chiana il contratto di concessione e che i rapporti passivi col socio unico che questo genera per la Valdichiana Promotion saranno estinti, mentre possano rimanere al soggetto concedente quelli nei confronti del gestore finale della farmacia comunale Dr. Lorenzo Baini.


In questo senso, poiché il diritto alla concessione appartiene solo ed esclusivamente al Comune di Foiano della Chiana, questi lo può esercitare a suo piacimento, peraltro con un vantaggio economico immediato in quanto elimina la intermediazione, in questo momento non utile, della società concessionaria, andando a contrattare direttamente con il gestore finale. Di quanto sopra fornisce anche un assenso favorevole anche l'Avvocato Stefano Pasquini, a giudizio del quale, nulla osta al ritiro della concessione alla Valdichiana Promotion s.r.l. e la presa in carico dei rapporti attivi e passivi al Comune di Foiano della Chiana.

Messa in liquidazione ed estinzione della società.

Una volta ritirata la concessione, atto questo che può essere compiuto anche nella fase di normale operatività della società, la messa in liquidazione è un atto relativamente semplice: occorre realizzare ai sensi dell'articolo 2484 primo comma punto sub 6) del codice civile una assemblea straordinaria di fronte ad un notaio, nella quale si delibera lo stato di liquidazione e se ne spiega i motivi. Nella stessa assemblea straordinaria occorre anche procedere con la nomina di un liquidatore.

La liquidazione di una società che, nei fatti, non ha più rapporti giuridici vincolanti, se non quelli dettati da una gestione minima (conto bancario, spese di assistenza contabile e fiscale), è una gestione di assoluta semplicità ed implica, per il suo compimento, una attività confinata in poche settimane. Si tratta, in definitiva, di pagare il Dott. Marco Genalti, per le proprie prestazioni e la Camera di Commercio per le iscrizioni di legge, e procedere poi con la restituzione del capitale sociale residuo al socio unico il Comune di Foiano della Chiana.

A questo punto la società, con una comunicazione alla Camera di Commercio viene dichiarata estinta e cancellata dal Registro delle Imprese.



Atti da compiere da parte del socio unico Comune di Foiano della Chiana.

Alla luce di quanto sopra, il percorso più rapido e conveniente per poter arrivare rapidamente alla estinzione della società è quello che prevede:

- il ritiro della concessione alla Valdichiana Promotion e la presa in carico dei rapporti nei confronti del Dr. Lorenzo Baini. Questo atto può essere effettuato dal Sindaco direttamente o per il tramite di una deliberazione della Giunta Comunale. Il Dr. Lorenzo Baini verrebbe messo a conoscenza di questo avvenuto cambiamento una volta già realizzato;
- la attribuzione dei poteri per la partecipazione ad una assemblea straordinaria avente ad ordine del giorno:
- la messa in liquidazione della società;
- la nomina e la attribuzione dei poteri al liquidatore.


Questa deliberazione per l'attribuzione dei poteri al Sindaco, per la messa in liquidazione e la nomina di un liquidatore, deve essere necessariamente presa dal Consiglio Comunale.

Una volta deliberata la messa in liquidazione da parte dell'assemblea straordinaria, liquidati tutti i rapporti residui e pendenti della società Valdichiana Promotion s.r.l., l'estinzione può essere effettuata direttamente dal liquidatore. Per una economicità di gestione sarebbe auspicabile che questi atti fossero compiuti entro la fine dell'esercizio 2010.

Valdichiana Promotion s.r.l.

L'Amministratore Unico

Andrea Bigozzi



CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA:

LA SOCIETA' VALDICHIANA PROMOTION S.R.L., con sede in Foiano della Chiana, Via Cavour, 1, Cod. Fisc. e P.IVA 01771470513, in persona dell'Amministratore Unico BIGOZZI ANDREA, nato a Foiano della Chiana il 22/08/1962, residente in Arezzo, loc. Vignale, 10/A

E

BAINI LORENZO, nato ad Arezzo il 17/06/1976, residente in Foiano della Chiana, Via Ricasoli, 36, cod. fisc. BNALNZ76H17A390P

PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE

Tra la società Valdichiana Promotion s.r.l. d'ora in avanti denominata società,

e

il gestore Baini Lorenzo, d'ora in avanti denominato gestore.

PREMESSE

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto del contratto

1. Il contratto disciplina la gestione della farmacia comunale sita in località Pozzo della Chiana.
2. La località della sede indicata al comma 1 non può essere modificata per tutta la durata del contratto.
3. Il GESTORE si impegna a gestire all'interno della farmacia il servizio e/o i servizi indicati nell'offerta presentata in sede di bando di gara senza onere alcuno per la società.


Art. 3. Obiettivi e standard del servizio

1. Gli obiettivi specifici che il GESTORE si impegna a perseguire nella gestione del servizio sono quelli riportati nella carta dei servizi redatta dal Comune di Foiano della Chiana.
2. Il gestore inoltre si impegna ad adottare e rispettare i contenuti della proposta presentata in sede di gara.

Art. 4 Durata

1. La durata del contratto è stabilita in anni 10 (dieci) a far tempo dal 1° aprile 2007, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi articoli.
2. Il contratto potrà essere rinnovato, anche prima della scadenza, per un uguale periodo o per periodo più breve, previo accordo tra le parti, eventualmente aggiornando i contenuti alle esigenze sopravvenute (economiche, tecnologiche etc.).

Art. 5 Descrizione dei servizi



1. Il gestore dovrà organizzare e gestire la farmacia comunale secondo gli impegni assunti in sede di gara.
2. Il gestore avrà la possibilità di svolgere tutte le attività complementari, collaterali o funzionali ad una gestione più efficace ed efficiente.
3. Per quanto riguarda scelte di gestione ed il piano economico-finanziario di gestione le parti fanno esplicito riferimento al contenuto dell'offerta presentata dall'AGGIUDICATARIA in occasione della gara.

Art. 6 Responsabilità derivanti dalla gestione

1. Dalla data di inizio della gestione, il gestore sarà l'unico responsabile della gestione dei servizi oggetto del presente contratto con manleva della società. Ogni onere relativo alla regolarità, sotto il profilo ambientale, igienico, sanitario, amministrativo, della sicurezza ed a quant'altro previsto dalle norme di legge o da regolamenti in genere, per l'esercizio dei servizi, sarà esclusivamente a suo carico. Il Gestore si obbliga pertanto a tenere indenne la società da qualsiasi responsabilità al riguardo per tutta la durata del contratto.
2. Il gestore inoltre ha l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi connessa all'esercizio della gestione della farmacia (copertura minima € 10.000.000) e per incendio e furto dell'intero valore dei beni inerenti l'attività.

Art. 7 Corrispettivi per la gestione della farmacia comunale.

1. Il corrispettivo è così composto:
 - a. Una quota fissa stabilita come all'art. 2 lettera sub b) del bando di gara;
 - b. Una quota variabile pari ad una percentuale del fatturato netto da IVA definita in sede di gara.
2. Il gestore si impegna a pagare alla società i corrispettivi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:
 - a. Pagamento in unica soluzione anticipata al 1 gennaio della quota fissa di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo;
 - b. Pagamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno della somma di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo.
3. Nel primo anno tutti i corrispettivi verranno ridefiniti in ragione della durata infrannuale del rapporto.

Art. 8 Utenze e canoni di utilizzo dei beni di terzi.

1. Il gestore intesta a proprio nome tutti i contratti relativi alle utenze ed in particolare quelli relativi all'erogazione dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica e del telefono.
2. Il gestore inoltre intesta a proprio nome i contratti di noleggio e locazione dei beni che fanno parte del complesso aziendale.
3. Tutti i canoni relativi ai contratti di cui ai commi precedenti sono a carico del gestore.

Art. 9 Cessione del Contratto.

1. E' fatto divieto al gestore di cedere parzialmente, o totalmente, i servizi oggetto del presente Contratto.

Art. 10 Controlli da parte della società e del Comune di Foiano della Chiana.

1. Il Comune di Foiano della Chiana e la società hanno il diritto di controllare l'osservanza degli obblighi convenzionalmente assunti dal gestore col presente atto, nonché degli adempimenti previsti dai vigenti Regolamenti Comunali e/o dalle loro future modifiche e integrazioni.
2. Il gestore, con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a consentire al comune ed alla società ovvero a professionisti incaricati dal comune e/o dalla società l'accesso alle scritture contabili relative alla farmacia comunale.

Art. 11 Cause di risoluzione

1. La società potrà revocare e/o risolvere il presente contratto per le seguenti cause:

- Fallimento, o assoggettamento ad altra procedura concorsuale, o scioglimento del gestore
- Cessione non autorizzata a terzi da parte del gestore del contratto o di uno o più servizi affidati;
- Chiusura della farmacia non preventivamente comunicata all'autorità sanitaria ovvero da questa non autorizzata per un periodo superiore a 5 giorni;
- Decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
- Vendita reiterata al pubblico di farmaci vietati;
- Inosservanza reiterata delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- Ricorso reiterato all'abusivismo professionale;
- Grave inadempienza agli obblighi assunti con il presente contratto ovvero gravi disfunzioni nella gestione del servizio.

2. La società prima di procedere alla risoluzione dovrà preventivamente contestare al gestore le ragioni della risoluzione ed acquisire entro 15 giorni le eventuali controdeduzioni.

3. Nell'ultimo caso, la società, prima di risolvere il rapporto, dovrà diffidare il gestore accordando un congruo termine per rimuovere le irregolarità e porre rimedio alle inadempienze.

4. Il gestore dovrà assicurare per quanto possibile la gestione dei servizi allo stesso affidati nel rispetto del presente contratto anche in caso di risoluzione dello stesso, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri, comunque non oltre 3 (tre) mesi dalla risoluzione, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 12 Controversie.

1. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 13 Elezione di domicilio



1. Ai fini della esecuzione del presente contratto le parti eleggono i seguenti domicili:

- Società - FOIANO DELLA CHIANA, Via Cavour, 1
- Gestore - FOIANO DELLA CHIANA, Fraz. Pozzo, V.le S. Vittoria, 67 - 71

Allegati:

1. Carta dei servizi
2. Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Arezzo
3. Certificato generale del casellario giudiziale
4. Laurea in farmacia
5. Abilitazione all'esercizio della professione di farmacista

Forano della Chiana 23 Febbraio 2007





Comune di
Foiano della Chiana

FARMACIA COMUNALE

CARTA DEI SERVIZI

Nell'ambito del servizio sanitario nazionale la farmacia è un presidio socio sanitario al servizio dei cittadini e costituisce uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base; con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche.

Nella farmacia il cittadino trova una fonte di informazione e consulenza.

Il farmacista, infatti, è in grado di rispondere alle quotidiane richieste dei pazienti dando consigli nel campo delle patologie minori e della prevenzione ed è anche in grado di individuare i casi che richiedono un tempestivo controllo del medico.

Può inoltre contribuire ad ottimizzare i trattamenti prescritti dal medico dando opportune spiegazioni sui punti non perfettamente compresi dal paziente, ad esempio sull'assunzione di farmaci e sull'impiego di apparecchi sanitari.

In farmacia avviene quotidianamente; nel corso dei contatti con il cliente, una capillare ed insostituibile opera di educazione sanitaria.

La farmacia comunale assicura ai cittadini i seguenti servizi connessi con le proprie competenze.

I SERVIZI OFFERTI

La farmacia offre:

- assistenza integrativa
- servizi di base
- educazione sanitaria e consulenza sull'uso dei farmaci

La Farmacia pertanto assicura:

a) L'approvvigionamento, la dispensazione e la conservazione dei farmaci:

- la farmacia comunale garantisce che il controllo della prescrizione e la vendita siano sempre effettuate da un farmacista;
- assicura da parte di tutti gli operatori della farmacia un comportamento improntato al rispetto della riservatezza, alla cortesia e dalla disponibilità;
- si adopera per procurare i farmaci mancanti, se presenti nella piazza, nel più breve tempo possibile;
- si impegna a rispettare tutte le norme di buona conservazione dei farmaci, e, in caso di naturale scadenza degli stessi, a smaltirli ottemperando a tutte le disposizioni per la salvaguardia ambientale.

b) Le consulenze sull'uso dei medicinali e sulla loro scelta:

- la farmacia fornisce consulenze, nel rispetto della riservatezza, sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati, sia di propria iniziativa che su richiesta dei propri clienti o delle istituzioni;
- si impegna ad indicare ai clienti, per quanto riguarda i farmaci da consiglio, i medicinali più utili al caso e più convenienti nel rapporto qualità - prezzo;

COMUNE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- si impegna a rispondere in maniera esauriente e riservata alle crescenti problematiche relative al mantenimento della salute e del benessere psicofisico;

c) La preparazione di medicinali e la politica sanitaria sul territorio:

- la farmacia comunale si impegna a rispettare le norme stabilite di buona preparazione per la predisposizione e confezionamento dei farmaci prescritti dal medico;
- si rende disponibile ad effettuare monitoraggi delle patologie invadenti più frequenti quali ipertensione, diabete, neoplasie o altre, in collaborazione con i distretti di base o altri servizi sanitari operanti sul territorio, la fornitura di servizi specialistici anche in collaborazione con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale nonché la promozione ed il sostegno di iniziative volte alla tutela dei diritti dei cittadini nell'ambito della prevenzione delle malattie, dell'accesso ai servizi sanitari e dell'informazione.

d) Servizi integrativi:

- misurazione della pressione: la stessa si effettua con apparecchi elettronici rispondenti ai requisiti di legge: la clientela può usufruire di questo servizio gratuitamente allo scopo di favorire la prevenzione. Il personale addetto alla farmacia consegnerà alla clientela una tessera sulla quale verranno riportati i dati riscontrati che permetteranno di seguire l'andamento della pressione nel tempo;
- controllo del peso: l'iniziativa prevede, oltre alla verifica gratuita del peso per tutto l'anno, la disponibilità degli operatori a fornire suggerimenti per una corretta alimentazione, fondamentale per la prevenzione di numerose patologie.

Esecuzione sanitaria ed informazione:

- il servizio farmaceutico svolge inoltre interventi di informazione, educazione sanitaria, ed educazione della salute e nelle scuole materne, elementari e medie;
- Distribuisce materiale informativo attinente la storia della salute con particolare attenzione all'ambito territoriale di prevenzione.

IMPEGNI E PROGRAMMI DI AZIONE

La farmacia si impegna

- ad adottare tutte le azioni idonee ad assicurare che siano rispettate le norme in materia di scioperi nei servizi pubblici;
- a non aderire ad eventuali azioni di protesta che comportino l'applicazione dell'assistenza indiretta;
- a collaborare con l'Azienda Sanitaria Locale ad eventuali iniziative di monitoraggio sugli effetti della farmacoterapia e sugli effetti collaterali e di monitoraggio dei consumi dei farmaci, nonché all'effettuazione di screening di massa;
- a proporre alle autorità competenti, tramite le proprie organizzazioni, l'adozione di orari di apertura conformi alle esigenze dei cittadini, garantendo turni di servizio che assicurino una adeguata copertura del territorio;
- a comunicare all'utente i contenuti della presente Carta dei Servizi, nonché le iniziative, i servizi e programmi assunti in attuazione della medesima.



L'IMPEGNO PER LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

| ASPETTI RILEVANTI DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO | ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL SERVIZIO | MISURA DELLA QUALITÀ |
|---|---|--|
| Affidabilità e preparazione nello svolgimento dell'attività professionale | Professionalità degli operatori a contatto con l'utenza | Tutte le operazioni sono svolte da un farmacista abilitato |
| Tempestività nel reperimento e nella consegna dei farmaci mancanti | Arco di tempo entro il quale sono reperiti e consegnati tali farmaci | Entro le 24 H nei giorni feriali, purchè reperibili nel normale ciclo distributivo |
| Gradi di personalizzazione delle consulenze e informazione all'utenza | Disponibilità dell'operatore a fornire consigli in modo adeguato e personalizzato evidenziando anche il farmaco che garantisce il miglior rapporto qualità - prezzo - beneficio | In qualsiasi momento durante l'orario di apertura |
| Facilità di accesso ai locali | Barriere architettoniche e vincoli all'accesso | Nessuna barriera architettonica presente |
| Attenzione alle esigenze dell'utente | Disponibilità a contattare direttamente i medici di base per eventuali problemi, ed esempio scarsa chiarezza nelle prescrizioni | Sono esaudite tutte le richieste dei pazienti di contattare direttamente il medico di base |
| Riconoscibilità ed identificazione del personale | Percentuale di operatori dotati di cartellino di riconoscimento nell'orario di apertura | 100% |
| Educazione all'uso appropriato del farmaco e del parafarmaco | Frequenza nella modifica dei messaggi e delle comunicazioni nelle vetrine | Modifica almeno ogni due mesi |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Accordo tra la Valdichiana Promotion S.r.l. società unipersonale e la Ditta individuale Baini Lorenzo

Sono presenti i signori:



1. Dr. Andrea Bigozzi, nato ad Foiano della Chiana il 22 agosto 1962, domiciliato per la carica in Foiano della Chiana, Palazzo comunale piazza Cavour, 1, il quale interviene al presente atto non in nome proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico della Valdichiana Promotion s.r.l società unipersonale a socio unico, codice fiscale e P.I. n. 01771470513;

e

Dr. Baini Lorenzo, nato a Arezzo, il 17.06.1976, domiciliato, per la carica, in Foiano della Chiana, via di Ricasoli, 36, Imprenditore, C.F. BNALNZ76H17A390P, residente a Foiano della Chiana (Arezzo), Via Ricasoli, 36, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Titolare della Ditta Individuale "Dr. Baini Lorenzo di Lorenzo Baini" operante ed avente sede in Foiano della Chiana, via Ricasoli 36, C.F. BNALNZ76H17A390P P.IVA 01898160518;

PREMESSO CHE

In data 29 gennaio 2007 veiva aggiudicata alla



Ditta "Dr. Baini Lorenzo di Lorenzo Baini" la gestione della Farmacia comunale di Foiano della Chiana per il periodo 2007-2016;

- Che le parti intendono integrare la disciplina risultante dallo schema di contratto allegato al bando di gara e stipulato in data 23 febbraio 2007 in quanto non risulta adeguatamente disciplinata l'ipotesi di chiusura anticipata della Farmacia per causa di forza maggiore e in quanto il periodo di 10 anni di aggiudicazione non risulta idoneo a consentire il completo ammortamento dell'investimento necessario all'attivazione della Farmacia;

Tanto premesso, che forma parte integrante ed essenziale della presente Convenzione, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO UNICO

La Società Valdichiana Promotion s.r.l. nel caso di chiusura anticipata della Farmacia per le cause citate in premessa, si impegnerà a farsi carico della restituzione degli investimenti effettuati dalla ditta Lorenzo Baini nella Farmacia comunale,

Lorenzo Baini

[Signature]


~~compresi, a titolo esemplificativo ma non~~
esaustivo, gli investimenti in strutture ed
attrezzature, gli investimenti per l'attivazione
dei servizi previsti nella proposta per la gestione
(busta B offerta tecnica del relativo bando di
gara), le scorte e le rimanenze di prodotti finiti.
Tale restituzione avverrà anche nel caso di mancato
rinnovo della concessione per l'ulteriore periodo
di dieci anni.

Le parti si danno atto che successivamente alla
stipula dell'atto pubblico di aggiudicazione
definitiva, realizzeranno un nuovo atto soggetto a
registrazione, contenente clausole analoghe al
presente.

Foiano della Chiana, il 14 febbraio 2007.


Per la Valdichiana Promotion S.r.l.

Dr. Andrea Bigozzi



Per la Ditta "Dr. Baini Lorenzo di Lorenzo Baini"

Dr. Lorenzo Baini





COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE E LA SOCIETA' VALDICHIANA

Rep. 2882

PROMOTION S.R.L. PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA FARMACIA

COMUNALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, addì 1 del mese di dicembre, in Foiano della Chiana, presso la sede del Palazzo Comunale, in piazza Cavour, n. 1, avanti a me dott. Diego Foderini, Segretario Comunale pro tempore del Comune di Foiano della Chiana, giusta decreto del Sindaco prot. n. 6886 del 20.05.2005, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, a norma dell'articolo 97, comma 4, lettera c). del D. Lgv. 18/8/2000, n. 267, senza testimoni per concorde rinuncia delle parti e con il mio consenso, intervengono:

Il Dott. Franco del Santo, dipendente del Comune di Foiano della Chiana, non in proprio, ma in rappresentanza dello stesso Comune di Foiano della Chiana (codice fiscale 80000450512).

in quanto a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 10.11.2006;


La società Valdichiana Promotion s.r.l., in seguito denominata "Società", con sede in Foiano della Chiana, Piazza Cavour, n. 1, C.F. e P. I.V.A. 01771470513, rappresentata dal presidente dott. Andrea Bigozzi, in forza di decreto del Sindaco nr. 3 del 14/02/2006, nato a Foiano della Chiana, il 28/08/1962, domiciliato per le funzioni presso il Palazzo Comunale, Piazza Cavour, n. 1.

Della identità personale dei componenti, che si dichiarano in possesso dei requisiti di legge, io Segretario comunale sono certo.

Le parti come sopra costituite rinunciano all'assistenza dei testimoni e lo fanno col mio consenso. Esse, inoltre, eleggono domicilio agli effetti del presente contratto presso l'ufficio di Segreteria del Comune di Foiano della Chiana.

PREMESSO

Registrato ad Arezzo il 14.12.06
al N. 3250 mod. 1 vol. 33
con € 168,00



- che il Comune di Foiano della Chiana è titolare della nuova sede farmaceutica nr 3, assegnata, con decreto dirigenziale n. 1315 del 10/03/2004, la cui apertura dovrà avvenire entro il termine massimo del 14/04/2007, per effetto del decreto dirigenziale Regione Toscana nr 1654 del 04/04/2006.


- Che il Comune con l'atto consiliare nr 75 del 10.11.2006 ha determinato, ai sensi dell'art. 113, c. 5 lett. C) del D. Lgs. N° 267/2000, e successive modificazioni, e in conformità con il modulo concessorio delineato dall'art. 30 del codice dei contratti pubblici - d.lgs. n. 163/2006, l'affidamento in concessione del servizio della farmacia alla Società, approvando contestualmente lo schema del presente contratto, che ha lo scopo di regolare le modalità di svolgimento del servizio, fissare gli obiettivi del Comune e disciplinare i rapporti con il soggetto gestore.

- Che risulta regolarmente costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli Enti Locali, per effetto di quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Foiano, nella seduta del 16/01/2006, con atto esecutivo nr 4, iscrizione registro delle imprese nr 01771470513, del 17/09/2003; la società a responsabilità limitata: Valdichiana Promotion, a capitale interamente pubblico, che ha per oggetto della propria attività, tra l'altro, come previsto all'art. 3 dello Statuto della Società, "i servizi farmaceutici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di gestione di farmacie e di commercializzazione di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, o comunque riconducibili alla tutela della salute e del benessere fisico nel territorio del Comune di Foiano della Chiana".

TUTTO CIO' PREMESSO

Fra le parti come sopra rappresentate e costituite si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO



Le premesse formano parte integrante della presente contratto. Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune di Foiano della Chiana e la società Valdichiana Promotion s.r.l., di seguito indicati rispettivamente come "Comune" e "Società", relativamente all'apertura e alla gestione in concessione della sede farmaceutica nr 3 della pianta organica delle farmacie del Comune di Foiano della Chiana - istituita in sede di revisione con delibera del Consiglio Regionale Toscana n. 190 del 22/10/2003 ed assegnata al Comune di Foiano della Chiana con decreto dirigenziale Regione Toscana nr 1315 del 10.03.2004.

ART. 2 - PRESTAZIONI, OBIETTIVI E STANDARD

1. PRESTAZIONI


La società effettuerà nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine massimo previsto dal provvedimento regionale in premessa richiamato, l'apertura della nuova sede in loc. Pozzo della Chiana, reperendo allo scopo locali idonei e garantendo lo svolgimento del servizio farmaceutico e di vendita di altri prodotti consentiti, nel rispetto della vigente normativa, aderendo, ove opportuno, ad associazioni, organismi o accordi in atto fra operatori del settore, nonché promuovendo ogni iniziativa utile a garantire l'economicità della gestione ed il soddisfacimento dei bisogni degli utenti.

La Società, ferma restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli obblighi contrattuali, si impegna ad eseguire direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso delle adeguate capacità, nel rispetto degli obiettivi e delle linee guida stabilite dall'Amministrazione Comunale, tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione dei servizi con l'impiego, a proprio carico, di tutti i mezzi necessari per l'espletamento del servizio.

Fa capo alla società ogni competenza relativa all'apertura di sportelli decentrati.

2. OBIETTIVI

La società, nell'espletamento del servizio farmaceutico, e nel rispetto delle finalità statutarie,



si impegna, nello specifico, al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'uso corretto del farmaco
- b) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno della farmacia e sul territorio comunale iniziative tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmazione del Servizio Sanitario Nazionale;
- c) realizzare una politica di prezzi al pubblico per le tipologie differenziate di prodotti non farmaceutici in vendita che tuteli le fasce più deboli dell'utenza;
- d) collaborare all'educazione e all'informazione sanitaria;

ART. 3 - STANDARDS DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI, RELAZIONI CON L'UTENZA



1. La Società è obbligata al rispetto della normativa vigente e si impegna ad osservare i principi fissati dalla "Carta dei Servizi della farmacia Comunale", allegata quale parte integrante del presente contratto, e ad attenersi sia nella formulazione attuale che in quella che assumerà a seguito delle successive eventuali modificazioni ad opera del Comune di Foiano. La Società sarà inoltre impegnata al rispetto delle prescrizioni impartite dalla competente Autorità Sanitaria.

2. Gravi e reiterate violazioni dei principi e dei parametri ivi contenuti legittimano la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto, con le modalità di cui al successivo articolo 9.

3. La società è tenuta a consentire l'accesso agli atti relativi all'organizzazione e alla conduzione del servizio ai soci secondo la disciplina civilistica prevista all'articolo 2476, comma 2 del Codice Civile.

ART. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha la durata di anni 10 (DIECI) a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, con possibilità per l'Amministrazione di proroga o rinnovo agli stessi patti e condizioni per uguale periodo.



MARCA DA BOLLO
 € 14,62
 Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 00020899 000040F7 W021Y001
 00007641 12/12/2006 10:39:45
 000100009 C208A70733F8644C
 0 1 05 028293 248 7

ART. 5 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. La Società si obbliga ad adottare ogni provvedimento necessario all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai fini del rispetto del termine di cui al precedente articolo 2, a reperire locali idonei da adibire a sede della farmacia mediante adeguate forme contrattuali, a dotare la sede della nuova farmacia, come sopra individuata, di attrezzature idonee ed a mettere a disposizione personale, direttamente o indirettamente, sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio nel pieno rispetto delle norme di settore, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito e fermo quanto stabilito al successivo articolo 9.


2. Il Comune si impegna a mantenere in esclusiva l'affidamento del servizio. La risoluzione del contratto potrà avvenire, oltre che per le cause esplicitamente previste dallo stesso contratto, solamente per il mutamento dei presupposti di diritto dell'affidamento; si impegna altresì ad agevolare il migliore espletamento farmaceutico da parte della Società, anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali

ART. 6 - RAPPORTI ECONOMICI

Lo svolgimento del servizio farmaceutico comporta il pagamento di un canone concessorio annuo da parte della Società a partire dal 01/01/2008, pari ad € 2.000,00 (duemila/00), a fronte di un fatturato relativo all'anno precedente del concessionario/gestore fino ad euro 250.000,00. Oltre un fatturato di euro 250.000,00 del concessionario/gestore la Società pagherà un canone di ulteriori 4.000,00 euro (quattromila/00) per ogni 250.000 euro di fatturato totale.

1. Per l'espletamento del servizio farmaceutico la Società ha l'obbligo di dotarsi di locali idonei nell'ambito dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente.


ART. 7 - VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE SULL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1. Il Comune, avvalendosi di personale competente, può effettuare, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali della farmacia, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.

2. Gli incaricati del Comune devono essere in possesso della documentazione rilasciata dai competenti organi dell'Amministrazione, che attesti i compiti loro affidati.

3. Il Comune può effettuare indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione del servizio da parte dell'utenza; i risultati delle indagini e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite saranno segnalati alla Società.

Art. 8 - PENALI

1. Nel caso in cui il Comune riscontri gravi, ripetute e comprovate irregolarità nello svolgimento da parte della Società delle attività ad essa affidate, lo stesso può contestare tali inadempienze con apposita comunicazione indirizzata alla Società intimandole di provvedere ad eliminarle entro un congruo termine.

Qualora nel termine prescritto la Società non provveda a rimuovere l'inadempimento senza fornire adeguate controdeduzioni o giustificazioni al ritardo si applicherà una penale da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo. Le penali verranno incamerate dal Comune rifacendosi direttamente sul deposito cauzionale.

In caso di recidiva, la penale da applicare sarà da € 100,00 (euro cento/00) a € 250,00 (euro duecento cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. In caso di ulteriore recidiva si perverrà alla risoluzione del contratto con incameramento del deposito cauzionale prestato a garanzia, previsto all'articolo 9 del presente atto.

ART. 9 - GARANZIE

La Società dovrà presentare cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali previste dal presente contratto, pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) e contenente la espressa previsione dell'esclusione

A.C. 100
UFFICIO

CH
100

del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 1
giorno a semplice richiesta scritta da parte del Comune di Foiano della Chiana.

Tale cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto.

L'impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse
dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 10 - RESPONSABILITA'

La società mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi
dall'esercizio dei servizi farmaceutici. La Società risponderà quindi di ogni attività, fatto o
situazione derivante dall'affidamento in concessione del servizio oggetto del presente
contratto.


A tal fine la Società e/o il soggetto gestore affidatario del servizio previsto all'art. 12,
presenterà entro il giorno antecedente l'apertura effettiva della sede farmaceutica una
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi impliciti nella gestione di tutti i servizi,
con massimale RCT pari ad € 10.000.000 (diconsi Euro DIECIMILIONI).

La polizza assicurativa sarà mantenuta per tutta la durata dell'affidamento.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune potrà richiedere la risoluzione del presente contratto quando, per
comportamenti colposi della Società, siano state accertate:

- gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 2 giorni non comunicata alle autorità
competenti e al Comune;
- decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata da autorità competente;
- vendita al pubblico di farmaci vietati;
- abusivismo professionale
- gravi, ripetute e comprovate irregolarità nello svolgimento da parte della Società delle



attività ad essa affidate.

- Gravi e ripetute violazioni dei principi e dei parametri contenuti nella "Carta dei Servizi della farmacia comunale", allegata al presente atto.

2. Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare, con formale atto, le inadempienze riscontrate.

2. La Società potrà presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazioni di cui al comma 2; sulla base delle giustificazioni fornite, il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al comma 1; in caso contrario il Comune potrà dichiarare risolto il presente contratto, procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio ed incamerare il deposito cauzionale.

3. La risoluzione del contratto fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta la revoca dell'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, la cessione al Comune, ovvero al soggetto dallo stesso indicato, delle merci, dei beni mobili funzionali all'espletamento del servizio farmaceutico, nonché la messa a disposizione dell'immobile sede della farmacia comunale per la prosecuzione dell'attività e l'incameramento del deposito cauzionale.

4. La Società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati con il presente contratto anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia affidata ad altri, con riferimento a quanto indicato al precedente articolo 4, comma 3.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI GESTIONE

1. La Società, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per l'esecuzione di singole attività o di servizi nel loro complesso di soggetti terzi nel rispetto della vigente normativa in tema di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture, ovvero, costituirsi in associazione temporanea d'impresa o associazione



temporanea di scopo. In ogni caso la medesima Società sarà pienamente responsabile dell'operato del soggetto di cui intenda avvalersi.

2. La Società nei contratti di cui al precedente comma dovrà espressamente prevedere che i diritti dei terzi nascenti da tali contratti decadranno con la risoluzione o la decadenza del presente contratto.

ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

La Società non può cedere o trasferire a terzi il presente Contratto.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, ad eccezione di quelle per la sua registrazione, sono a carico della Società.

Ai fini contrattuali le parti rendono atto che il valore del presente contratto è pari ad € 20.000 (VENTIMILA).

2. Poichè il presente contratto è soggetto ad IVA, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi della tariffa, parte I, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 15 - AGGIORNAMENTO DEL CONTRATTO


Le parti si riservano, entro il 30 Novembre di ogni anno, di rivedere le clausole del presente contratto.

Le parti prendono inoltre atto che non sussistono gli elementi per determinare la disciplina prevista dall'art. 143 comma 7 del d.lsg. n. 163/2006 e si riservano di determinarli di comune accordo al momento in cui la società inizierà a svolgere l'attività.

ART. 16 - FORO COMPETENTE


Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto foro competente è esclusivamente il Foro di Arezzo.

I comparenti dispensano me, Segretario rogante, dal dare lettura del presente contratto, dichiarando espressamente di conoscerne e approvarne l'integrale contenuto. Il presente




contratto, redatto nella forma che appare dal sottoscritto dott. Diego Foderini, Segretario Comunale in Foiano Della Chiana (AR), è la precisa, completa e fedele volontà delle parti e si compone di n° 9 pagine e 3 righe controfirmate dai componenti e sin qui della presente.


PER IL COMUNE



PER LA SOCIETA'



IL SEGRETARIO COMUNALE




ESENTE DA BOLLO PER
USO PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE »

AI SENSI DELL'ART. 18, D.P.R. 445/2000, SI ATTESTA CHE
LA PRESENTE COPIA COMPOSTA DI 10 FOGLI
E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

Foliano della Chiana, li 12-12-2006

Il Funzionario Incaricato
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Diego Foderini)



CHIANA
SECRETARIA
AMMINISTRATIVA
FOIANO DELLA CHIANA

CHIANA
SECRETARIA
AMMINISTRATIVA
FOIANO DELLA CHIANA

All. 2

Studio legale

Avvocato Stefano Pasquini
Patrocinante in Consiglio di Stato
e in Corte di Cassazione

Avvocato Jessica Nocciolini
Avvocato Laura Guldelli
Dottoressa Maria Chierici

| |
|--|
| COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA |
| 15 DIC. 2008 |
| UFFICIO PROTOCOLLO Prot. N. 18077 / 1 |

Spett.le Valdichiana Promotion Srl
Sede

cpa pas

Spett.le Sig. Sindaco del Comune di Foiano della Chiana
Sede

Arezzo, 12 dicembre 2008

S. Pasquini
S. Pasquini
P. Guldelli
B. Chierici
(Valdichiana)
7

OGGETTO: parere legale sugli effetti della cessazione degli affidamenti dei servizi pubblici effettuati dal Comune di Foiano della Chiana

E' stato chiesto a questo Studio dalla Valdichiana Promotion un parere legale avente ad oggetto gli effetti della cessazione degli affidamenti dei servizi pubblici effettuati dal Comune di Foiano della Chiana.

La società Valdichiana Promotion cesserà la propria attività e i servizi ad essa affidati continueranno ad essere effettuati direttamente dal Comune di Foiano della Chiana.

Questo riguarda principalmente la gestione del servizio farmaceutico comunale.

Ci si chiede quali siano gli effetti dello scioglimento della società e della riassunzione del servizio direttamente da parte della amministrazione comunale sui contratti in essere.

Studio legale

Avvocato Stefano Pasquini
Patrocinante in Consiglio di Stato
e in Corte di Cassazione

Avvocato Jessica Nocciolini
Avvocato Laura Guidelli
Dottoressa Marta Cherici

In particolare la Valdichiana Promotion ha affidato in concessione a terzi la gestione della farmacia di Pozzo della Chiana.

La Valdichiana Promotion è una società che opera nella forma cosiddetta "in house" ai sensi del comma 4, lett. a) dell'art. 113 D. Lgs. n. 287/2000;

"4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono;

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano".

E' noto come le società "in house", nonostante la loro configurazione come soggetti di diritto privato, siano, a tutti gli effetti, enti strumentali degli enti locali di cui siano diretta emanazione.

Infatti la legge pone la *"condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi"*.

La normativa vigente non disciplina espressamente il caso di soppressione di una società "in house".

Studio legale

Avvocato Stefano Pasquini
Patrocinante in Consiglio di Stato
e in Corte di Cassazione

Avvocato Jessica Nocciolini
Avvocato Laura Guidelli
Dottoressa Maria Cheriol

Non esiste quindi una norma che stabilisca il regime giuridico applicabile ai contratti in essere nel caso di scioglimento di tali società e di cessazione di tale forma di gestione dei servizi.

Nel nostro caso il servizio non cessa di essere svolto, ma torna ad essere gestito direttamente dal Comune di Foiano della Chiana.

Non si tratta quindi della soppressione dello svolgimento del servizio, ma del subentro dell'amministrazione comunale nella titolarità piena del servizio stesso.

Bisogna allora esaminare i principi generali desumibili nella materia.

Nell'ambito del diritto amministrativo un principio significativo è senz'altro quello espresso dall'art. 24 del R.D. n. 2578 del 15.10.1925, che disciplina l'esercizio della facoltà di riscatto dei servizi pubblici affidati in concessione.

La riassunzione in proprio del servizio è infatti un istituto analogo e parallelo a quello del riscatto.

L'art. 24 del R.D. n. 2578 del 15.10.1925 contiene la seguente norma di principio:

"I comuni, che esercitano la facoltà del riscatto, debbono sostituirsi nei contratti attivi e passivi del concessionario in corso coi terzi per l'esecuzione dell'industria o del servizio e col personale addetto al servizio stesso, purché i contratti siano stati stipulati ed il personale

Studio legale

Avvocato Stefano Pasquini
Patrocinante in Consiglio di Stato
e in Corte di Cassazione

Avvocato Jessica Nocciolini
Avvocato Laura Guidelli
Dottorssa Marta Cherici

sia stato assunto prima del preavviso di cui al terzo comma del presente articolo".

Tale norma non è applicabile precisamente al caso di specie.

Infatti nel nostro caso non vi è alcun riscatto esercitato ai sensi dell'art. 24 del R.D. n. 2578 del 15.10.1925.

Nella sostanza però trattasi di un caso analogo, in quanto non si è verificata alcuna fattispecie di decadenza o risoluzione dell'affidamento, ma la sua cessazione deriva da una decisione unilaterale della pubblica amministrazione.

L'Amministrazione comunale decide, nella sua autonomia, di non voler più gestire il servizio attraverso la forma della società "in house", ma di riappropriarsene la titolarità e l'esercizio.

Un altro principio può essere desunto dal diritto privato, con l'istituto del trasferimento di azienda.

Anche questo non è precisamente il nostro caso, ma molti aspetti sono simili.

Non sussiste pienamente un complesso di beni e servizi da trasferire, ma è indubbio che la Valdichiana Promotion svolgeva l'attività di gestione del servizio farmaceutico, con i mezzi e le risorse

Studio legale

Avvocato Stefano Pasquini
Patrocinante in Consiglio di Stato
e in Corte di Cassazione

Avvocato Jessica Nocciolini
Avvocato Laura Guidelli
Dottoressa Marta Cherici

umane che aveva a disposizione, e che tale attività passa oggi al Comune di Foliano della Chiana.

Proprio tale passaggio, senza soluzione di continuità, rende plausibile il richiamo, come principi, al trasferimento di azienda.

In base al disposto dell'art. 2558 del Codice Civile "*l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale*".

Pertanto ci troviamo di fronte a due norme, una di diritto amministrativo ed un'altra di diritto privato, che dettano principi applicabili alla nostra fattispecie, che, ripetiamo, non è identica, ma è analoga.

La Valdichiana Promotion è tenuta a trasmettere all'Amministrazione comunale i contratti in essere.

E' evidente che l'Amministrazione Comunale ha il potere di riesaminare il contenuto dei contratti in essere e di valutarne la legittimità.

Pertanto, ove si riscontrassero vizi nei provvedimenti adottati e negli atti stipulati, l'Amministrazione comunale potrebbe sempre adottare forme di autotutela per tutelare il principio di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione.


Studio legale

Avvocato Stefano Pasquini
Patrocinante in Consiglio di Stato
e in Corte di Cassazione

Avvocato Jessica Nocciolini
Avvocato Laura Guidelli
Dottoressa Maria Cherici

Distinti saluti

Avv. Stefano Pasquini



All. 3

Studio legale

Avvocato Stefano Pasquini
Avvocato Jessica Nocciolini
Avvocato Laura Guidelli

Avvocato Lucia Cherici
Avvocato Marta Cherici
Dottor Gabriele Parigi

12/09/2010

| |
|--|
| COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA |
| 14 SET. 2010 |
| UFFICIO PROTOCOLLO Prot. N. 14583/5 |

Spett.le Comune di Foiano della Chiana

c.a. Dott. Luca Mazzi

Sede

Arezzo, 13 settembre 2010

OGGETTO: parere legale del 12.12.2008 avente ad oggetto gli effetti della cessazione degli affidamenti dei servizi pubblici effettuati dal Comune di Foiano della Chiana

In relazione alla Sua richiesta del 3.09.2010, confermo che il parere in oggetto, da me reso in data 12.12.2008, è tuttora valido poiché la normativa ivi citata è ancora vigente.

Cordiali saluti

Avv. Stefano Pasquini



AU. 4



COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

Area Ragioneria e Tributi

Raccomandata RR

Prot. nr. 15202

Dott. Baini Lorenzo
Via Ricasoli 36
52045 Foiano della Chiana

p.c. dott. Andrea Bigozzi

OGGETTO: LIQUIDAZIONE VALDICHIANA PROMOTION: RICHIESTA INFORMAZIONI

Con la presente comunico che entro il 30.10.2010 verrà portata all'attenzione del Consiglio Comunale la deliberazione relativa alla liquidazione della Valdichiana Promotion s.r.l.

Tale deliberazione, se adottata, comporterà il subentro del Comune nella titolarità piena del servizio farmaceutico ed il trasferimento dalla Valdichiana Promotion al Comune dei contratti in essere, tra cui:

- a) contratto di servizio tra la Valdichiana Promotion s.r.l. e la ditta individuale Baini Lorenzo del 23.02.2007 relativo alla gestione della farmacia comunale;
- b) accordo tra la Valdichiana Promotion S.r.l. e la ditta individuale Baini Lorenzo del 14.02.2007

Premetto che l'accordo sub b) recita testualmente: *"La Società Valdichiana Promotion s.r.l. nel caso di chiusura anticipata della Farmacia per le cause citate in premessa, si impegnerà a farsi carico della restituzione degli investimenti effettuati dalla ditta Lorenzo Baini nella farmacia comunale, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli investimenti in strutture ed attrezzature, gli investimenti per l'attivazione dei servizi previsti nella proposta per la gestione (busta b offerta tecnica del relativo bando di gara), le scorte e le rimanenze di prodotti finiti. Tale restituzione avverrà anche nel caso di mancato rinnovo della concessione per l'ulteriore periodo di dieci anni"*.

Ciò premesso, l'Ente, prima di subentrare nella titolarità dei servizi gestiti dalla Valdichiana Promotion, deve portare all'attenzione del Consiglio Comunale l'importo esatto relativo alla *"restituzione degli investimenti effettuati dalla ditta Lorenzo Baini nella farmacia comunale"*, qualora fosse necessario adempiere a tale obbligazione per le cause previste dall'accordo sopraccitato.

Invito, pertanto, la S.V., entro 10 giorni dal ricevimento della presente, a formulare, per iscritto, al sottoscritto una quantificazione dell'importo suddetto, adeguatamente supportata da idonea documentazione comprovante gli investimenti effettuati (fatture, bilanci, ecc.) affinché l'Ente possa vagliarne l'attendibilità.

Faccio presente che, qualora entro 10 giorni dal ricevimento della presente, quanto sopra non pervenga al protocollo del Comune, l'Ente provvederà autonomamente ad una stima dell'importo suddetto.

Foiano della Chiana, 23.09.2010

Cordiali saluti.



Il Responsabile d'Area

Dr. Luca Mazzi

ALL 5
- ca e.
PO. 2.12.10
15/10/2010

DOTT. BAINI LORENZO
Via Ricasoli n. 36
52045 Foiano Della Chiana (AR)

| | |
|----------------------------------|---------|
| COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA | |
| 14 OTT. 2010 | |
| UFFICIO PROTOCOLLO | |
| Prot. N. | 16399/5 |

Spett.le COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
Area Ragioneria e Tributi

OGGETTO: LIQUIDAZIONE VALDICHIANA PROMOTION – INVIO INFORMAZIONI

In risposta alla Vostra richiesta del 23/09/2010, siamo a formulare la quantificazione degli investimenti e delle spese effettuati per l'attivazione della Farmacia Comunale, oltre a quantificare le scorte di magazzino.

1. Cespiti e attrezzature (vedi libro dei cespiti) € 156.784,74
2. Affitto locale non utilizzato (Via Santa Vittoria) dal 01/02/2007 al 30/06/2009 € 29.000,00
3. Preavviso di sei mesi locale Via Piana € 250,00 x 6 = € 1.500,00
4. Energia elettrica locale non utilizzato (Via Santa Vittoria) dal 01/02/2007 fino al 30/06/2009 € 1.561,12
5. Spese sostenute per professionisti contenzioso TAR Regione Toscana e adeguamento locali Via Piana € 25.001,83
6. Assofarm 2008 e 2009 € 1.400,00
7. Investimenti sostenuti per mancato inserimento nei turni farmacie di Foiano Della Chiana sei giorni (60 x 2.000,00 = € 120.000,00 di ricavi, da cui mancato guadagno di € 36.000,00)
8. Mancato guadagno per aver gestito la farmacia in locali inadeguati (di una superficie di mq. 30), oltre all'investimento per allestire la farmacia attuale effettuato nel Febbraio 2007 e utilizzato a partire dal Luglio 2010.

Si fa presente che il fatturato è stato incrementato del 30% dalla data del trasferimento nei nuovi locali. Differenza fatturato € 132.342,00 x 30% = € 39.102,00)


(investimento € 81.714,91 x 30 mesi x 2,5% = € 5.107,17)

Le scorte di magazzino al 30 Settembre 2010 sono pari a € 108.838,00 (a prezzo di costo)

Foiano Della Chiana, li 14 Ottobre 2010

Farm. Com. "SANTA VITTORIA"
Dr. Lorenzo Baini
Viale Santa Vittoria, 67/71
52045 Pozzo Foiano della Chiana (Ar)
Tel. 0575 661400 - F. IVA 01898160518
Cod. Fisc. BNA LN2 75H17 3390P

BAINI LORENZO



franco gliatta

Via Ipogeo 12 - 52042 Camucia (Ar), tel. 0575.601886 fax 0575.604979



OGGETTO: Farmacia Comunale di Foiano della Chiana - Valutazione investimento di cui alla Comunicazione Dr. Bainsi del 14 Ottobre 2010 (protocollo n. 16399/5 del 14 ottobre 2010 del Comune di Foiano della Chiana).

Con riferimento all'oggetto, al bando di gara del 05 gennaio 2007, al contratto di servizio ed all'accordo tra Valdichiana Promotion srl e la ditta individuale Bainsi Lorenzo del 14 febbraio 2007 si osserva quanto segue:

1. Con riferimento ai cespiti ed alle attrezzature, il valore evidenziato, pari ad €. 156.784,74, concerne il totale delle immobilizzazioni di cui al registro cespiti della ditta "Dr. Bainsi Lorenzo", senza considerare alcuna quota di ammortamento. Dalla premessa all'accordo del 14 febbraio 2007 si evince che la motivazione della restituzione degli investimenti è da rinvenirsi nella possibilità di non aver potuto effettuare il completo ammortamento degli investimenti, per cui si ritiene che il valore di rimborso debba limitarsi esclusivamente al residuo non ammortizzato dopo aver correttamente applicato, per ogni anno di utilizzo, le aliquote previste come percentuale di ammortamento normale indicate nello stesso registro cespiti della ditta Bainsi;
2. Con riferimento all'affitto del locale non utilizzato (Via Santa Vittoria) si ritiene di non dover procedere al rimborso in quanto, ai sensi dell'art. 4, co. 5, del bando di gara del 05 gennaio 2007: "la individuazione dei locali idonei a norma di legge, nell'ambito della sede farmaceutica di Pozzo della Chiana, e la conseguente apertura della farmacia comunale sono interamente a carico dell'aggiudicatario";
3. In relazione al preavviso di sei mesi per i locali di Via Piana, si ritiene che il rimborso non sia dovuto ai sensi dell'art. 4 del bando, come già indicato al punto precedente;
4. In relazione al costo per l'energia elettrica del locale non utilizzato, si ritiene che il rimborso non sia dovuto ai sensi dell'art. 4 del bando, come già indicato al punto precedente;
5. In riferimento alle spese sostenute per professionisti contenzioso TAR Regione Toscana, si ritiene di non dover procedere al rimborso in quanto, ai sensi dell'art. 4, co. 6, del bando di gara del 05 gennaio 2007: "nessun risarcimento danni potrà essere richiesto alla Valdichiana Promotion srl ed al Comune di Foiano della Chiana a seguito dell'esito del ricorso al TAR della Toscana...";
6. In riferimento alle spese ASSOFARM 2008 e 2009, si ritiene non dovuto alcun rimborso in quanto, ai sensi dell'art. 6 del contratto di servizio "Dalla data di inizio della gestione, il gestore sarà l'unico responsabile della gestione dei servizi oggetto del presente contratto con manleva

dottore commercialista - revisore contabile

e-mail: direzione@francogliatta.191.it



franco gliatta


Via Ipogeo 12 - 52042 Camucia (Ar), tel. 0575.601886 fax 0575.604979

- della società. Ogni onere relativo alla regolarità, sotto il profilo ambientale, igienico, sanitario, amministrativo, della sicurezza ed a quant'altro previsto dalle norme di legge o da regolamenti in genere, per l'esercizio dei servizi, sarà esclusivamente a suo carico.";
7. Per quanto concerne i mancati guadagni per il non inserimento nei turni farmacie, si ritiene non dovuto alcunché, ai sensi dell'art. 6 del contratto di servizio come sopra richiamato;
 8. Per quanto concerne il mancato guadagno per aver gestito la farmacia in locali inadeguati, si ritiene non dovuto alcunché ai sensi sia all'art. 4 del bando di gara come richiamato nel precedente punto 2 che dell'art. 6 del contratto di servizio come richiamato nel precedente punto 6.

Infine con riferimento all'incremento del fatturato dalla data del trasferimento nei nuovi locali, si ritiene non dovuto alcunché in funzione dell'art. 4 del bando di gara come già più volte richiamato, mentre per ciò che è riferibile alle scorte di magazzino si ritiene necessario effettuare una valutazione a fine periodo di aggiudicazione.


Cortona, 23 novembre 2010

Il revisore unico Comune di Foiano della Chiana
(Franco Gliatta)



Il sottoscritto Dott. Andrea Bigozzi, in qualità di amministratore unico della società Valdichiana Promotion srl, dichiara di condividere le valutazioni e le osservazioni sopra esposte.

Valdichiana Promotion srl - l'Amministratore Unico
(Andrea Bigozzi)



dottore commercialista - revisore contabile

e-mail: direzione@francogliatta.191.it



Comune di
Foiano della Chiana

Servizio Segreteria

RELATA DI NOTIFICA

Dichiaro di aver consegnato la presente deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2010 avente ad oggetto: "Valdichiana Promotion S.r.L. : mandato al Sindaco per la messa in liquidazione della società", a mezzo di notifica del messo in data 26/01/2011, al Dott. Baini Lorenzo, mediante consegna a mani proprie:

DITTA

DOTT. BAINI LORENZO -
V.LE SANTA VITTORIA - POZZO.

CONSEGNA

28/01/2011

DATA

FIRMA

Dalla Residenza Municipale li, _____

28 GEN. 2011



IL MESSO COMUNALE